



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 15 del 9-10-2026

Oggetto: Certificazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate Personale dipendente anno 2026

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2026.", cui non risulta allegata la bozza della relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare l'art. 79 del CCNL 2019/2021 del 16/11/2022 che contiene frequenti richiami alle clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018);
- l'art. 58 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 23.2.2026 che ha integrato la disciplina dell'art. 79 del precedente CCNL del 16.11.2022;
- l'art. 60 del medesimo CCNL del 23.2.2026;
- l'art. 2 del D.L. 144 del 7/8/2026 in corso di conversione in legge, ed in vigore dall'8/8/2026;
- l'art. 14, c.1-bis D.L. 25/2025;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

L'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- tenuto conto che per effetto dell'art. 2 del DL 144 del 7/8/2026 in corso di conversione non trovano più applicazione

i commi 557, 557-quater e 562 della legge 296/2006, la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2026 unitamente alle altre spese di personale deve rispettare unicamente il vincolo determinato dall'art. 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2026 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Addì, 9.10.2026

IL REVISORE DEI CONTI

F.to Giorgio Lavelli

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2026.

L'Organo di revisione del Comune di Ceto, nella persona del Dott. Giorgio Lavelli;

Premesso

- Che in data 3/9/2026 il Responsabile del Servizio Finanziario Geom. Marco Bazzoni ha trasmesso copia della determinazione n. 188 dell'1/9/2026 del Responsabile del Settore Affari Generali Dott. Matteo Tonsi avente ad oggetto: "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2026.", cui non risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sarà redatta e trasmessa all'organo di revisione - per l'espressione del relativo parere - contestualmente all'ipotesi di CCDI sottoscritto da parte della delegazione trattante;
- Che il citato Responsabile Finanziario ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 integrato dall'art. 58 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 23.2.2026;
- Artt. 58 e 60 del CCNL del 23/02/2026;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;
- l'art. 14, c.1-bis D.L. 25/2025;
- l'art. 2 del D.L. 144 del 7/8/2026 in corso di conversione in legge, ed in vigore dall'8/8/2026;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**”;*

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- L'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio

2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- L'art. 58, commi 1 e 3 del CCNL 23/02/2026 che ha disposto:

“1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

(...)

3. Le risorse stanziati ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022”.

- L'art. 2 del DL 144 del 7/8/2026 in corso di conversione, ed in vigore dall'8/8/2026 che ha sancito:

*“1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, **non si applicano i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296**”;*

- L'art. 58 CCNL 23.2.2026 che ha disposto:

“2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.”;

- L'art. 60 del CCNL 23.2.2026, che prevede:

“1. Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL, le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L'incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1”;

Viste:

- La delibera di Giunta comunale n. 70 del 28/07/2026 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (anno 2026) ed in particolare la volontà dell'amministrazione di non incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando i commi 4 e 5 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018;
- L'assenza di una qualsiasi previsione di incrementi derivanti dall'art. 54 del CCNL 14/09/2000 (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori).
- L'assenza di una qualsiasi previsione di incrementi di parte variabile per devoluzione dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada anno 2026 (art. 208 Decreto Legislativo 285/92), da destinarsi ai sensi del CCNL 21/05/2018 - Art. 56-quater - Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada.
- L'assenza di quote residue (di parte stabile) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi.
- L'assenza di determinazioni del Responsabile Finanziario con la quale si sia dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente in quanto non sono stati liquidati compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ed inoltre nel Fondo non erano stanziati risorse a tal fine.

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la bozza della relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo (2026), che potrà essere completata dopo la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa all'Organo di revisione l'8/10/2026.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 188 dell'1/9/2026 a firma del Responsabile del Settore Affari Generali, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2026	2026	2016	Differenza
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	38.113,01	-	38.113,01
Unico importo consolidato anno 2003 - Art. 31, comma 2 CCNL 22/01/2004	-	30.752,01	-30.752,01
Incremento - Art. 32, commi 1,2,7 CCNL 22/01/2004	-	1.914,82	-1.914,82
Incremento parte fissa - Art. 4, commi 1,4,5 CCNL 9/05/2006	-	876,64	-876,64
Incremento parte fissa - Art. 8, commi 2,5,6,7 CCNL 11/04/2008	-	1.378,31	-1.378,31
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	748,80	-	748,80
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	727,35	-	727,35
Differenziali posizioni di sviluppo - Dic.ne Congiunta n. 5	-	110,50	-110,50
Quota di euro 84,50 personale in servizio al 31/12/2018 - Art. 79, comma 1, lett. b) CCNL 16/11/2022	422,50	-	422,50
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	1.399,71	-	1.399,71
Differenze tra incrementi stipendi tabellari e incrementi riconosciuti - Art. 79, comma 1, lett d) CCNL 16.11.2022	371,80	-	371,80
Incremento annuo lordo pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 - Art. 58, comma 2 CCNL 23/2/2026	230,87	-	230,87
Incremento componente stabile del Fondo - Art.14 comma 1-bis del d.l. 25/2025)	6.055,54	-	6.055,54
Incremento per riduzione stabile straordinario - Art. 14 C.1 CCNL 25/02/1999	-	3.234,15	-3.234,15
Incremento parte fissa per riorganizzazione con aumento organico - Art. 15 Comma 5 CCNL 25/02/1999	-	3.704,76	-3.704,76
Totale risorse stabili	48.069,58	41.971,19	6.098,39
Decurtazioni risorse stabili:			
Decurtazione fondo per superamento limite 2016	2.205,10	-	2.205,10
Decurtazione di cui all'art. 1, comma 456, della legge 147/2013	4.176,30	4.176,30	-
Decurtazione di cui all'art 60, comma 2, del CCNL 2022/2024 (conglobamento quota di indennità di comparto)	717,12	-	717,12
Decurtazione del fondo - PO e alte professionalità	5.348,74	-	5.348,74
Decurtazione di cui all'art 6 bis, D.Lgs 165/2001 (per esternalizzazione servizi, art 6 bis, D.Lgs 165/2001)	5.009,55	495,88	4.513,67
Decurtazione parte fissa di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017	-	1.200,00	-1.200,00
Totale decurtazioni risorse stabili	17.456,81	5.872,18	11.584,63
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	30.612,77	36.099,01	-5.486,24

Risorse variabili soggette al limite			
Incremento parte variabile per riorganizzazione con aumento organico - Art. 15 comma 5 CCNL 25/02/1999	-	4.500,00	-4.500,00
Totale risorse variabili stabili	-	4.500,00	-4.500,00
Decurtazioni risorse variabili			
Totale decurtazioni risorse variabili	-	-	-
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	-0,00	4.500,00	-4.500,00
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2026 al netto delle decurtazioni	30.612,77	40.599,01	-9.986,24

Risorse variabili NON soggette al limite			
Incentivi funzioni tecniche (Art. 67, c.3, lett. c - Art. 113 D.Lgs. 50/2016, Art.45 D.Lgs 36/2023)	30.000,00		
Incentivi legali alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI (Art. 1, comma 1091, Legge 145/2018)	5.000,00		
Compensi per attività ISTAT	2.000,00		
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dall'01.01.2022 (Art. 79, comma 3 CCNL 16.11.2022)	285,67		
0,22% del monte salari anno 2021 con decorrenza dall'01.01.2024 (Art. 58, comma 2 CCNL 23.2.2026)	603,44		
0,14% anno 2021 una Tantum per le annualità 2024 e 2025 (Art. 58, comma 1 CCNL 23.2.2026)	461,74		
Totale risorse variabili NON soggette al limite	38.350,85		

ADEGUAMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE

– ART. 33, D.L. 34/2019

Fondo di parte stabile anno 2018	32.266,86
Personale in servizio al 31/12/2018	5
Media fondo pro capite	6.453,37
Personale in servizio alla data di costituzione del fondo	6

Differenza + o - personale 31/12/2018: (se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo = < al 2018 - Nessuna decurtazione. Se n. personale in servizio alla data di costituzione del fondo risulta superiore a quello in servizio al 31/12/2018 = incremento pro quota. Salvo ogni ulteriore determinazione da effettuarsi a congruaglio entro fine anno.

6.453,37

Totale fondo anno 2026	68.943,62
-------------------------------	------------------

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito, consente di rispettare il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2026 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27/11/2025 e successivamente modificato;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visto il CCNL 23 febbraio 2026 che ha integrato la disciplina dell'art. 79 del precedente CCNL del 16 novembre 2022;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Visto il D.Lgs.n.75/2017;

Visto il D.L. n. 34/2019;

Visto il D.L. 25/2025;

Visto il D.L. 144 del 7/8/2026 in corso di conversione in legge, ed in vigore dall'8/8/2026;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2026 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2026, nel limite dell'importo complessivo di euro 68.963,62.

Addì, 9.10.2026

IL REVISORE DEI CONTI

F.to Giorgio Lavelli